



Honos alit artes

Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri

GLI UNIVERSI PARTICOLARI

Città e territori dal medioevo all'età moderna

a cura di

Paola Maffei e Gian Maria Varanini



Reti Medievali E-Book

19/II

Honos alit artes

**Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri**

GLI UNIVERSI PARTICOLARI

Città e territori dal medioevo all'età moderna

a cura di

Paola Maffei e Gian Maria Varanini

Firenze University Press

2014

La struttura organizzativa delle corporazioni milanesi in età spagnola

Prime note su *Nuove costituzioni, Statuti e disposizioni dell'Universitas mercatorum*

di Valeria Belloni

L'intricato configurarsi del Ducato di Milano durante la dominazione spagnola¹ caratterizza anche l'organizzazione del ceto mercantile della capitale, i cui tratti distintivi sono ricostruibili solo riunendo le diverse fonti che la disciplinano e verificandone l'applicazione concreta. La struttura di base è delineata dagli *Statuta mercatorum Mediolani*², risalenti al XIV secolo e riediti nel

¹ All'interno della vasta bibliografia sul quadro istituzionale si rinvia a U. Petronio, *Consistenza e realtà politico-amministrativa dello Stato di Milano in età spagnola*, in *Dallo Stato di Milano alla Lombardia contemporanea*, a cura di S. Pizzetti, Milano 1980, pp. 53-69; D. Sella, *Sotto il dominio della Spagna*, in D. Sella, C. Capra, *Il Ducato di Milano dal 1535 al 1796*, in *Storia d'Italia* diretta da G. Galasso, XI, Torino 1984, pp. 3-149, ora in *La grande storia di Milano*, II, Torino 2010; G. Vigo, *Uno stato nell'impero. La difficile transizione al moderno nella Milano di età spagnola*, Milano, 1994, pp. 37-62; e ai lavori di F. Chabod ripubblicati da Einaudi nella collana *Opere di Federico Chabod*, III, *Il ducato di Milano e l'Impero di Carlo V*, I: *Lo Stato e la vita religiosa a Milano nell'epoca di Carlo V*, Torino 1961; II: *Storia di Milano nell'epoca di Carlo V*, Torino 1961; III: *Carlo V e il suo impero*, Torino 1985. Per un recente studio incentrato sulla capitale cfr. S. D'Amico, *Spanish Milan. A City within the Empire, 1535-1706*, New York 2012.

² Nelle *Consuetudini* del 1216 (si veda l'edizione curata da E. Besta, G. Barni, *Liber consuetudinum Mediolani anni MCCXVI*, Milano 1945) vi è già una disciplina della comunità dei mercanti come ente giuridico e organizzato, ma solamente nei libri VII e VIII degli statuti cittadini del 1330, non conservatisi integralmente, ma che, alla luce degli studi critici svolti, non dovrebbero essere troppo dissimile dalla redazione di Gian Galeazzo Visconti del 1396, si ha un quadro esaustivo. In argomento si vedano A. Lattes, *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane*, Milano 1884, pp. 14-15; E. Verga, *La camera dei mercanti di Milano nei secoli passati*, Milano 1914, pp. 9-15; M.F. Baroni, *Il consolato dei mercanti a Milano nel periodo comunale*, in «Nuova rivista storica», 60 (1975), pp. 257-287; C. Storti, *Introduzione*, in *Lo statuto di Bergamo del 1353*, a cura di G. Forgiarini, Milano-Spoleto 1996 (Fonti storico-giuridiche, Statuti 2), ora in C. Storti, *Scritti sugli statuti lombardi*, Milano 2007, pp. 415-416. Per un quadro più ampio sugli statuti cittadini si rinvia a F. Berlan, *Gli statuti municipali milanesi dall'XI al XVI secolo*, in *Liber consuetudinum Mediolani*, Milano 1869; A. Lattes, *Degli antichi statuti di Milano che si credono perduti*, in «Rendiconti. Regio Istituto Lombardo di scienze e lettere», 29/2 (1896), pp. 1057-1083; N. Ferorelli, *Gli statuti milanesi nel secolo XIV*, in «Archivio storico lombardo» (d'ora in poi «ASL»), 38 (1911), pp. 1-20; e ai più recenti M.G. di Renzo Villata, *Scienza giuridica e legislazione nell'età sforzesca*, in *Gli Sforza a Milano e in Lombardia e i loro rapporti con gli Stati italiani ed Europei (1450-1535)*, Atti del Convegno internazionale, 18-21 maggio 1981, Milano 1982, pp. 115-145; M.G. di Renzo Villata, *La vita del diritto nella Milano del tardo Quattrocento*, in *Milano nell'età di Ludovico il Moro*, Atti del convegno internazionale 28 febbraio-4 marzo 1983, Milano

1593³; dagli Statuti delle singole arti⁴; dalle *Novae constitutiones* del 1541⁵, insieme alle disposizioni emanate, sotto diversa forma, dall'*Universitas mercatorum* e dai singoli paratici. Inoltre la complessa e contorta macchina governativa consente anche ad organi non direttamente destinati all'amministrazione della mercatura e della sua giustizia di interferire: il Governatore, nella sua veste di supremo capo civile e militare; il Senato, massima istanza giudiziaria⁶, e il Vicario di Provvisione, suprema autorità amministrativa per la città di Milano, coadiuvato dal Tribunale e da altri organi creati nel corso della dominazione⁷.

1983, pp. 148-150; C. Storti, *Aspetti generali della legislazione statutaria lombarda in età viscontea*, in *Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII centenario degli Statuti di Albenga (1288)*, Atti del convegno di Albenga, 12-21 ottobre 1988, Bordighera 1990, pp. 71-101, ora in Storti, *Scritti sugli statuti cit.*, pp. 85-113; C. Storti, *Edizioni di statuti nel secolo XVI: qualche riflessione sul diritto municipale in Lombardia tra medioevo ed età moderna*, in *Dal dedalo statutario*, Atti dell'incontro di studio dedicato agli Statuti. Centro seminariale Monte Verità, 11-13 novembre 1993, in «Archivio storico ticinese», 118 (1995), pp. 193-218, ora in Storti, *Scritti sugli statuti cit.*, pp. 153-192.

³ Si fa qui riferimento alla versione edita dalla stamperia Malatesta, conservata alla Biblioteca Trivulziana con segnatura D2086.

⁴ Per un primo approccio alla fluida organizzazione e alle competenze delle singole corporazioni di mestiere in età spagnola, nonché per la bibliografia dedicata ai singoli settori produttivi, si rinvia a E. Merlo, *Le corporazioni: conflitti e soppressioni. Milano tra Sei e Settecento*, Milano 1996; A. Moiola, *Il mutato ruolo delle corporazioni nella riorganizzazione dell'economia milanese del XVII secolo* e G. De Luca, *Mercanti imprenditori, élites artigiane e organizzazioni produttive: la definizione del sistema corporativo milanese (1568-1627)*, in *Corporazioni e gruppi professionali nell'Italia moderna*, a cura di A. Guenzi, P. Massa, A. Moiola, Milano 1999, rispettivamente pp. 44-78 e pp. 79-116; V. Beonio-Bocchieri, «Piazza universale di tutte le professioni del mondo». *Famiglie e mestieri nel Ducato di Milano in età spagnola*, Milano 2000, pp. 87-133. Gli statuti delle arti sono conservati all'Archivio di Stato di Milano (d'ora in poi ASMi), *Senato, Deroche, Commercio*, p.a.; *Panigarola Statuti*, Registro Panigarola n. 20; all'Archivio Storico Civico di Milano (d'ora in poi ASCMi), *Materie*. Si segnala fin d'ora che il materiale archivistico, disperso in varie sedi, è lacunoso a causa di sfortunati trasferimenti e del bombardamento dell'agosto del 1943, in seguito al quale è andato pressoché completamente perso il materiale relativo all'attività del Tribunale dei mercanti. In argomento si veda E. Braga, *L'archivio storico della Camera di commercio di Milano*, in «Storia in Lombardia», 3 (1984), 1, pp. 193-197; N. Crepax, *La storia dell'economia milanese nelle carte della Camera di commercio*, in *Guida agli archivi della Camera di commercio di Milano*, Soveria Mannelli 1998, pp. 101-128.

⁵ All'interno della vasta bibliografia su questa «sorta di consolidazione della legislazione visconteo-sforzesca» (G.P. Massetto, *La giustizia: legislazione, dottrina e prassi [secoli XVI-XVIII]*, in *Storia illustrata di Milano*, a cura di F. Della Peruta, Milano 1993, p. 1241) mi limito qui a rinviare al tradizionale studio di A. Visconti, *Il IV centenario delle Nuove Costituzioni dello Stato milanese*, in *Studi di storia e di diritto in memoria di Guido Bonolis*, I, Milano 1942, pp. 59 e sgg.; ai saggi in *Bibliotheca Senatus Mediolanensis. I libri giuridici di un Grande Tribunale d'ancien régime*, a cura di G. Buccellati e A. Marchi, dir. scientifica A. Padoa Schioppa e M.G. di Renzo Villata, Milano 2002; al recente M.G. di Renzo Villata, *Sulle tracce di un diritto 'patrio' nel Ducato di Milano a metà cinquecento tra Novae constitutiones (1541) e fonti del diritto antiche e recenti*, in *Prima di Carlo Borromeo. Istituzioni, religione e società agli inizi del Cinquecento*, a cura di A. Rocca, P. Vismara, Roma 2012, pp. 121-157.

⁶ Sul supremo organo giurisdizionale del ducato, titolare di attribuzioni vastissime, si vedano le monografie U. Petronio, *Il Senato di Milano. Istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nel Ducato di Milano da Carlo V a Giuseppe II*, Milano 1972; A. Monti, *I formulari del Senato di Milano (secoli XVI-XVIII)*, Milano 2001; A. Monti, *Iudicare tamquam deus. I modi della giustizia del Ducato di Milano tra Cinque e Settecento*, Milano 2003. Per i rapporti fra questo e il Governatore cfr. G.P. Massetto, *Monarchia spagnola, Senato e Governatore: la questione delle grazie nel Ducato di Milano (secoli XVI-XVII)*, in «ASL», 116 (1990), pp. 75-112, ora in Massetto, *Saggi di storia del diritto penale (Sec. XVI-XVIII)*, Milano 1994, pp. 229-268.

⁷ Cfr. A. Visconti, *La pubblica amministrazione nello Stato milanese durante il predominio straniero (1541-1796)*. *Saggio di storia del diritto amministrativo*, Roma 1913 (ed. anast. Pavia 1972), pp. 47-75 e 409-430.

E non stupisce che i diversi centri di potere locale esercitino le loro prerogative considerato che l'età in cui l'*Universitas mercatorum* operava con ampia autonomia è ormai lontana⁸ e, al contempo, l'attività mercantile, pur in una fase di decadenza, rimane un pilastro dell'economia lombarda⁹. I notevoli interessi coinvolti, causa principale di tale attenzione sul commercio e su chi lo esercita, ne sono anche la garanzia: l'influenza del ceti, spesso sottolineata dalla presenza dei più illustri fra i suoi membri negli organi di governo o da legami di parentela con le famiglie nobili¹⁰, è troppa perché si riesca ad estrometterlo completamente dalla gestione dei suoi affari.

Al centro dell'organizzazione corporativa, come previsto dagli *Statuta mercatorum*, vi è ancora l'*Universitas* di origine trecentesca¹¹, ma nella sostanza la struttura è stravolta: a seguito del distacco dei mercanti-imprenditori¹², riuniti in cor-

⁸ Efficaci descrizioni del ruolo della Camera in età comunale e signorile in Verga, *La camera dei mercanti* cit.; G. Soldi Rondinini, *Le vie transalpine del commercio milanese dal sec. XIII al XV*, in *Felix olim Lombardia. Studi di storia padana dedicati dagli allievi a Giuseppe Martini*, Milano 1978, pp. 343-384; G. Martini, *L'Universitas Mercatorum di Milano e i suoi rapporti con il potere politico (secoli XIII-XV)*, in *Studi di storia medievale e moderna per Ernesto Sestan*, I, Firenze 1980, pp. 219-258; A.M. Rapetti, *Le corporazioni milanesi in età medievale*, in *Le corporazioni milanesi e Sant' Ambrogio nel Medioevo*, a cura di A. Ambrosioni, Milano 1997, pp. 9-50; P. Mainoni, *La camera dei mercanti di Milano tra economia e politica alla fine del medioevo*, in *Economia e corporazioni. Il governo degli interessi nella storia d'Italia dal medioevo all'età moderna*, a cura di C. Mozzarelli, Milano 1988, pp. 57-78. Nello stesso volume, per un confronto, si veda M. Ascheri, *Istituzioni politiche, mercanti e mercanzie: qualche considerazione dal caso di Siena (secoli XIV-XV)*, pp. 41-55; interessanti riflessioni sul contesto senese anche in M. Chiantini, *La mercanzia di Siena nel Rinascimento. La normativa dei secoli XIV-XVI*, con contributi di E. Mecacci e M. Pierini e una presentazione di M. Ascheri, Siena 1996. Per una comparazione con un'altra realtà lombarda si vedano E. Filippini, *Conservare ed innovare: organizzazione e norme della Societas Mercatorum Modoetie*, e G. Andenna, *Considerazioni economico-sociali in margine agli Statuti dei Mercanti di Monza*, in *Statuta comunitatis mercatorum Modoetie. Le regole del commercio internazionale nella Monza del Trecento*, a cura di M. Rizzi, Missaglia (Lecco) 2010, pp. 197-220 e 221-238.

⁹ Si vedano G. Aleati, C.M. Cipolla, *Aspetti e problemi dell'economia milanese e lombarda nei secoli XVI e XVII*, in *Storia di Milano*, XI, Milano 1958, pp. 377-399; D. Sella, *L'economia lombarda durante la dominazione spagnola*, Bologna 1982; Vigo, *Uno stato nell'impero* cit., pp. 63-88; Vigo, *Nel cuore della crisi. Politica economica e metamorfosi industriale nella Lombardia del Seicento*, Pavia 2000; S. D'Amico, *A City within the Empire: Merchants, Guilds and Economic policy in Seventeenth century Milan*, in *Growing in the Shadow of an Empire. How Spanish Colonialism Affected Economic Development in Europe and in the World (XVIth-XVIIIth)*, edited by G. De Luca, G. Sabatini, Milano 2012, pp. 137-146. Per un approfondimento sul ruolo dei grandi banchieri cfr. G. De Luca, *Struttura e dinamiche delle attività finanziarie milanesi tra Cinquecento e Seicento*, in *La Lombardia spagnola. Nuovi indirizzi di ricerca*, a cura di E. Brambilla, G. Mutolo, Milano 1997, pp. 31-75; G. De Luca, *Hombres de negocio e capitale mercantile: verso il nuovo equilibrio dell'economia milanese (1570-1620)*, in *Felipe II (1598-1998). Europa dividida: la Monarquía Católica de Felipe II*, II, *Economía, Hacienda y Sociedad*, a cura di J.M. Millán, Madrid 2008, pp. 527-551. I difficili anni dopo la peste del 1630 sono studiati in S. D'Amico, *Immigrazione e ripresa economica a Milano dopo la peste del 1630*, in *La Lombardia spagnola* cit., pp. 77-90.

¹⁰ Per alcuni esempi cfr. De Luca, *Mercanti imprenditori* cit., pp. 96-97. In argomento si vedano altresì F. Saba, *I mercanti e il potere. Dal comune al periodo spagnolo*, in *Commercio in Lombardia*, a cura di G. Taborelli, Milano 1987, pp. 183-186; Sella, *Sotto il dominio* cit., pp. 24-25 e 55; Chabod, *Lo Stato e la vita religiosa* cit., pp. 185-212.

¹¹ Cfr. *supra* nota 3.

¹² Il concetto di "imprenditore" andrebbe in realtà sempre accostato a quello di mercante nel periodo ricompreso fra il medioevo e la rivoluzione industriale, ma per semplicità si adotta qui il termine per coloro nei quali l'aspetto imprenditoriale è più marcato. Cfr. U. Santarelli, *Mercanti e società tra mercanti*, Torino 1998³, pp. 40-46.

porazioni di settore fin dai primi decenni del XVI secolo, fra le quali spiccano le organizzazioni camerali degli auroserici, dei mercanti di lana, degli orefici e mercanti d'oro, e dei fustagnai¹³, l'*Universitas* raccoglie in sé solamente gli importatori ed esportatori all'ingrosso, chiamati *utentes stratis*, e i grandi operatori finanziari immatricolati, definiti *descritti*¹⁴, che occupano per intero il *Consilium* dei ventiquattro, investito del compito di «omnia et singula providere, statuere, et ordinare, et facere, et agere in omnibus, et per omnia quaecumque posset tota universitas mercatorum»¹⁵. Si delinea, dunque, un sistema in cui una parte ha la rappresentatività del tutto con il potere di redigere le ordinazioni, di eleggere i consoli e di esprimere gli ufficiali del Tribunale dei mercanti, detto anche *Ferrata*¹⁶, salve le competenze specifiche delle singole corporazioni per le questioni interne.

A causa delle tristi vicende dell'archivio della Camera dei mercanti¹⁷, il contenuto degli atti emanati non è ricostruibile nel suo complesso, ma i frammenti rimasti consentono di realizzare un mosaico di un certo fascino: si affiancano disposizioni sul funzionamento delle strutture interne, come l'obbligo di esprimere con voti segreti gli ufficiali della Camera o di presenziare al Consiglio, pena

¹³ Fra gli studi in argomento si rinvia a A. Cova, *Interessi economici e impegni istituzionali delle corporazioni milanesi nel Seicento*, in *Economia e corporazioni* cit., pp. 109-132, dedicato agli auroserici; De Luca, *Mercanti imprenditori* cit., pp. 79-82, in cui si propone una lettura del fenomeno incentrata sull'alta conflittualità interna piuttosto che sul desiderio sovrano di migliorare il gettito fiscale.

¹⁴ Per un'efficace descrizione coeva delle due tipologie si veda la *Relazione del Tribunale de Mercanti, chiamato Ferrata de Mercanti*, conservata alla Biblioteca Ambrosiana, C. 36 sussidio, ff. 174v e 175r. In argomento si veda altresì A. Visconti, *Il diritto commerciale nelle nuove costituzioni dello stato milanese*, in «Il Filangieri», 4-5 (1913), pp. 12-13. Per un approfondimento sul rapporto fra mercanti in senso stretto e banchieri si veda anche V. Piergiovanni, *Banchieri e mercanti: modelli di classificazione nella dottrina giuridica genovese*, in *The Growth of the Bank as Institution and the Development of Money-Business Law*, a cura di V. Piergiovanni, Berlin 1993, pp. 11-21, ora in Piergiovanni, *Norme, scienza e pratica giuridica tra Genova e l'Occidente medievale e moderno*, II, in «Atti della Società ligure di storia patria», 126 (2012), 1-2, pp. 1033-1046.

¹⁵ *Statuta mercatorum Mediolani*, f. 2r. Per alcuni anni si riesce a verificare la corrispondenza attraverso i documenti: in Archivio della Camera di Commercio di Milano (d'ora in poi ACCMi), *Appendice*, scatola 24, fascicolo 6, è conservato il *Libretto nel quale restano registrati li mercanti descritti dal 1574 al 1619* e in diverse altre scatole ci sono carte firmate dal Consiglio.

¹⁶ Sull'origine del potere giurisdizionale delle corporazioni e sulle conseguenze di questa prerogativa nella formazione di un diritto commerciale autonomo si vedano A. Padoa Schioppa, *Giurisdizione e statuti delle arti nella dottrina del diritto comune*, in «Studia et documenta historiae et iuris», 30 (1964), pp. 170-234, ora in *Saggi di storia del diritto commerciale*, Milano 1992, pp. 11-62; A. Padoa Schioppa, *Brevi riflessioni sulle fonti del diritto commerciale nella prospettiva storica*, in *Le matrici del diritto commerciale tra storia e tendenze evolutive*, Atti del Convegno, Como, 18-19 ottobre 2007, a cura di S. Rossi, C. Storti, Como 2009, pp. 19-32, con il titolo *Sulle fonti del diritto dell'economia in prospettiva storica*, in *Diritto, mercato ed etica. Dopo la crisi. Omaggio a Piergaetano Marchetti*, a cura di L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Milano 2010, pp. 789-802; M. Ascheri, *Tribunali, giuristi e istituzioni*, Bologna 1989, pp. 23-54; V. Piergiovanni, *La giustizia mercantile*, in *Amicitiae pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, III, Milano 2003, pp. 1841-1858, ora in Piergiovanni, *Norme, scienza e pratica giuridica* cit., pp. 1173-1189; V. Piergiovanni, *Courts and Commercial Law at the Beginning of the Modern Age*, in *The Courts and the Development of Commercial Law*, edited by V. Piergiovanni, Berlin 1987, pp. 11-21, ora in V. Piergiovanni, *Norme, scienza e pratica giuridica* cit., II, pp. 903-914. Un quadro sintetico, ma efficace, della situazione italiana è presente anche in J. Hilaire, *Introduction historique au droit commercial*, Paris 1986, pp. 35-57; F. Galgano, *Lex mercatoria: storia del diritto commerciale*, Bologna 1980², pp. 35-53.

¹⁷ Si veda *supra* nota 4.

una multa¹⁸; attinenti alla gestione dei traffici e delle società di commercio, talora di carattere generale¹⁹, più frequentemente rivolte solo ai mercanti descritti e *utentes stratis*, salva quindi la potestà regolamentare degli altri paratici²⁰; per la gestione dei rapporti con Madrid – vengono inviate suppliche o, per le questioni più delicate, delegati²¹ – e con gli altri stati. La Camera, pur non più dotata di un corpo diplomatico²², conserva, infatti, il diritto di nominare i consoli, a cui è affidato il compito di dirimere le controversie fra i commercianti lombardi residenti nel paese estero²³, diritto che sovente deve difendere dalle intrusioni degli operatori attivi *in loco* e del Governatore²⁴, la cui politica interferisce profondamente con la libertà commerciale anche con le grida volte ad aprire o chiudere le frontiere, a seconda delle guerre in corso²⁵.

In questo quadro non mancano, inoltre, tracce di un'attività ancora più simile a una potestà legislativa vera e propria, tipica prerogativa delle corporazioni medievali²⁶: l'Università conferma e valorizza le consuetudini vigenti²⁷; interpreta le norme statutarie che la riguardano²⁸; nel 1575 elegge una commissione per riformare gli *Statuta mercatorum*, senza che la vicenda abbia buon esito²⁹.

Il sistema utilizzato per la nomina dei *consules* e degli *abbates*, nonché le loro prerogative, non sono variati dal momento della prima redazione degli *Statuta mercatorum*³⁰: i dodici titolari del potere esecutivo sono espressione del consiglio

¹⁸ ACCMi, *Appendice*, scatola 2, rispettivamente fascicolo 9 e 10. Entrambe i documenti sono dei primi anni Settanta del XVI secolo.

¹⁹ Basti qui ricordare, a titolo di esempio, l'obbligo imposto a ogni compagnia dei negozi di registrarsi presso l'Università dei mercanti con tutti i recapiti (*ibidem*, scatola 2, fascicoli 13 e 14).

²⁰ Interessanti distinzioni sui caratteri giuridici delle singole categorie *ibidem*, scatola 2, fascicolo 23.

²¹ Si veda, fra le altre, la spedizione inviata nel 1660 per avere la conferma dei privilegi in *ibidem*, scatola 1, fascicolo 27.

²² Si veda Verga, *La camera dei mercanti* cit., pp. 35-90.

²³ Escluse queste due linee di tendenza generali, la procedura di nomina e la funzione del console variano da luogo a luogo ed evolvono nel corso dei secoli. *Ibidem*, pp. 91-108.

²⁴ In ACCMi, *Appendice*, scatola 4, fascicoli 18 e 19 è conservato un interessante carteggio attorno alla nomina del console nel regno di Sicilia che coinvolge per un cinquantennio i mercanti lombardi residenti a Napoli, l'Università e i governatori che si succedono nel corso della vicenda. Filippo II nel 1568 interviene direttamente nella nomina del console genovese, suscitando non poco sdegno fra i mercanti. Cfr. *ibidem*, scatola 3, fascicolo 27.

²⁵ Gli interventi in materia sono numerosi e non sarebbe di grande interesse elencarli, degna di nota però è la tendenza sovrana a bloccare gli scambi all'inizio delle ostilità, per poi concedere salvacondotti in cambio di un pagamento. Per un commento si veda Chabod, *Carlo V e il suo impero* cit., pp. 480-487.

²⁶ Sull'origine e i limiti dello *ius statutendi* corporativo si vedano Padoa Schioppa, *Giurisdizione e statuti* cit., pp. 170-234, e Santarelli, *Mercanti e società tra mercanti* cit., pp. 55-61.

²⁷ Ad esempio nel 1570 si attesta che è abitudine fare pagare ad ogni mercante debitore, a prescindere dalla provenienza, un interesse annuo di due soldi per ogni lira di credito (ACCMi, *Appendice*, scatola 2, fasc. 23); nel 1599 viene illustrata la consuetudine milanese riguardo ai contratti detti «comandita» (*ibidem*, scatola 2, fasc. 17); nei primi anni del Seicento si conferma che i «conviventi a un sol pane e vino coi debitori fuggitivi sono tenuti al pagamento dei debiti de' medesimi» (*ibidem*, scatola 2, fasc. 20).

²⁸ Basti qui ricordare che nel 1596 si precisa che non sono dovute le concessioni fatte al debitore fuggitivo in quanto non previste dallo Statuto. Cfr. *ibidem*, scatola 2, fascicolo 16, e *Statuta mercatorum Mediolani*, ff. 12-16.

²⁹ ACCMi, *Appendice*, scatola 2, fascicolo 11.

³⁰ Sul periodo precedente si vedano Verga, *La camera dei mercanti* cit., pp. 16-17; Baroni, *Il consolato dei mercanti* cit., pp. 257-287; Baroni, *Gli atti del consolato dei mercanti di Milano nel sec. XIII*, in «Studi di storia medioevale e di diplomatica», 12-13 (1992), pp. 47-69.

e durano in carica per un anno³¹; i due responsabili del Tribunale sono il più vecchio e il più giovane membro della congregazione, con una rotazione di due mesi «in modo tale che quando scadono i due mesi del vecchio il primo abbia ancora un mese, e quando scadono quelli del giovane il vecchio resta ancora un mese»³². Questa almeno la teoria: i documenti trasmettono una storia diversa, che vede alcune figure conservare la carica per turni più lunghi o per più volte, altre non comparire mai³³. Le Nuove costituzioni, che non alterano altrimenti la struttura organizzativa del ceto mercantile, intervengono sulla composizione della *Ferrata*: agli abati si affianca ora un solo console³⁴ e viene abolita la figura del giureconsulto che, secondo gli statuti, assisteva il console non giurisperito³⁵, nonostante le notevoli rimostranze del collegio dei dottori, che si rassegnano ad accettare la nuova disciplina solamente nei primi anni del Seicento³⁶.

Per quanto si ritenga corretto considerare ancora nei secoli XVI e XVII il Consiglio dei Ventiquattro alla base della struttura mercantile, in virtù del suo potere d'iniziativa, non si può ignorare il peso assunto dal Senato e dal Tribunale di Provvisione: a loro spetta il compito di approvare gli statuti delle nuove arti, di

³¹ *Statuta mercatorum Mediolani*, f. 1r e, per una descrizione del loro ruolo nel periodo di Filippo II, il dispaccio reale del 1571 in ACCMi, *Appendice*, scatola 2, fasc. 9.

³² *Statuta mercatorum Mediolani*, f. 1r, e *Relazione del Tribunale de mercanti* cit., f. 176rv.

³³ In argomento si rinvia a De Luca, *Mercanti imprenditori* cit., pp. 104-105.

³⁴ Al servizio dei giudici vi era anche una nutrita schiera di ausiliari: l'archivista, i notai, gli uscieri. Si vedano le nomine conservate in ACCMi, *Appendice*, scatola 29, fasc. 1 e 17. Per un approfondimento sui notai camerati si rinvia a A. Tonelli, *Il «notarile» come fonte per la storia del commercio e della finanza a Milano (1615-1650)*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée», 112 (2000), 1, pp. 83-84. Gli atti rogati dai notai camerati si prestano a essere un ottimo punto di partenza per uno studio sui modelli societari adottati, fino ad ora visti solo da M.P. Bortolotti, *Uomini, capitale e mercanzie: le società commerciali a Milano nel secolo XVII*, in *Aspetti della società lombarda* cit., I, pp. 117-128. Sull'importanza della collaborazione fra notai e mercanti per la formazione del diritto commerciale si veda V. Piergiovanni, *Notariato e rivoluzione commerciale: l'esempio di Rolandino*, in *Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa*. Atti del convegno internazionale (...), Bologna 9-10 ottobre 2000, a cura di G. Tamba, Milano 2002, pp. 236-248, ora in Piergiovanni, *Norme, scienza e pratica giuridica* cit., II, pp. 1417-1426. A partire dai secoli XVI e XVII contribuisce alla formazione di questa branca del diritto anche parte della dottrina giuridica, come sottolineato in R. Savelli, *Modelli giuridici e cultura mercantile tra XVI e XVII secolo*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 18 (1988), 1, pp. 3-24; Padoa Schioppa, *Brevi riflessioni* cit., pp. 19-32; V. Piergiovanni, *Il diritto dei mercanti e la dottrina giuridica moderna. Considerazioni comparative tra Benvenuto Stracca e Gerard Malynes*, in *Relations between the ius commune and English Law*, a cura di R.H. Helmoltz, V. Piergiovanni, Soveria Mannelli 2009, pp. 185-196, ora in Piergiovanni, *Norme, scienza e pratica giuridica* cit., II, pp. 1315-1326.

³⁵ *Constitutiones domini Mediolanensis*, [apud] Valerium et Hieronymum fratres Metios, Mediolani 1574, lib. V, tit. *De officio Abbatum et consulis mercatorum*, pp. 105-106 e *Relazione del Tribunale de mercanti* cit., ff. 176r-177v; Verga, *La camera dei mercanti* cit., p. 128. Per un utile confronto con altre realtà si veda Lattes, *Il diritto commerciale* cit., pp. 242-251, nonché, fra i numerosi studi dedicati a città diverse, G.S. Pene Vidari, *Consolati di commercio e Tribunali commerciali*, in *Dal trono all'altare della libertà: trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna dall'antico regime all'età rivoluzionaria*, Atti del convegno, Torino 11-13 settembre 1989, Roma 1991, I, pp. 221-227; ora in *Miscellanea Domenico Maffei dicata*, I, a cura di A. García y García, P. Weimar, Goldbach 1995, pp. 576-581; A. Legnani, *La giustizia dei mercanti. L'Universitas mercatorum, camporum et artificum di Bologna e i suoi statuti del 1400*, Bologna 2005, pp. 47-79; A. Legnani, *La Mercanzia di Bologna. Gli statuti del 1436 e le riforme quattrocentesche*, Bologna 2008.

³⁶ ACCMi, *Appendice*, scatola 21, fasc. 13.

autorizzare le modifiche a quelli esistenti, anche per questioni di dettaglio, di ratificare le ordinazioni emesse dalla Camera dei mercanti.

La documentazione archivistica conservatasi, seppur dispersa³⁷, consente di ricostruire le dinamiche del controllo e alcune linee di tendenza, ma risulta complesso valutarne l'invasività: se è chiaro che alla Camera spetta l'iniziativa, al Tribunale di Provvisione una funzione consultiva e al Senato la decisione finale³⁸; così come si può affermare che l'ingerenza aumenta con il passare dei decenni e che vi è una continua collaborazione fra il supremo tribunale e l'organo di governo della città, suscettibile di una lettura nella chiave di un incessante vaglio dell'attività dei commercianti da parte dell'aristocrazia, non altrettanto chiaramente si riesce a comprenderne la portata e valutare i rapporti di forza retrostanti. In un contesto in cui si affiancano mere approvazioni, soprattutto per le ordinazioni della Camera dei mercanti³⁹, correzioni a paragrafi di statuti di carattere tecnico⁴⁰, ingerenza del senato negli affari interni del consiglio⁴¹, risulta complesso trovare delle risposte, salvo, forse, leggendo indizi fra loro così diversi in un'ottica più ampia in cui si interpretano le scelte effettuate partendo dalla solidità dei rapporti fra i più illustri rappresentanti del ceto mercantile e coloro che siedono nelle supreme magistrature cittadine, a scapito dei paratici minori⁴².

Seppur non specificato in alcun testo vigente, la tutela della classe mercantile nella ripartizione delle imposte è un altro compito dell'Università: quando le ingenti spese dell'Impero⁴³ inducono Carlo V a richiedere a don Ferrante Gonzaga la formazione di un nuovo estimo, i mercanti si adoperano per evitare l'inserimento delle attività commerciali, riuscendo a procrastinare l'intera operazione fino agli inizi del XVII secolo. Persa questa battaglia, l'*universitas mercatorum* e le altre corporazioni si adoperarono per ottenere una ripartizione delle tasse il meno sfavorevole possibile per i propri congregati⁴⁴. Anche se in questo settore i

³⁷ Gli interventi del Senato sono conservati in ASMi, *Senato, Deroghe giudiziarie per comunità e corpi*, in particolare cart. 55 per la Camera dei Mercanti, e in ordine sparso in ACCMi, *Appendice* (sugli strumenti usati dal Senato si veda Monti, *Iudicare tamquam deus cit.*, pp. 147-229). L'attività del Tribunale di provvisione è conservata in ASCMi, *Dicasteri, Tribunale di Provvisione, Appuntamenti*, cart. 221-253, e *Ordinazioni* cart. 195-196; materiale misto si trova anche in ASCMi, *Materie*.

³⁸ Fondamentale per comprendere la dialettica fra il supremo Tribunale e la Camera dei Mercanti è il materiale della Camera di Commercio di Milano: sono qui conservate insieme l'ordinazione della Camera, la richiesta di approvazione e la seguente risposta del Senato (ad esempio nella scatola 2, fasc. 13 vi è l'iter di approvazione dell'ordine del 9 marzo 1590 che impone la registrazione per ogni *compagnia de negotiis*).

³⁹ Si vedano i documenti in ACCMi, *Appendice*.

⁴⁰ Alcuni esempi in De Luca, *Mercanti imprenditori cit.*, p. 100.

⁴¹ Basti qui ricordare che nel 1662 i delegati della Camera inoltrano una supplica affinché sia loro concesso di riunirsi per la nomina degli abati nella casa di un senatore. ASMi, *Senato, Deroghe giudiziarie per comunità e corpi*, cart. 55.

⁴² Riflessioni affini in De Luca, *Mercanti imprenditori cit.*, pp. 97-100.

⁴³ Sulla tardività e l'occasionalità degli interventi statali, oltre che sull'inefficacia del sistema di riscossione, si veda Chabod, *Storia di Milano cit.*, pp. 273-411.

⁴⁴ In argomento si rinvia a Verga, *La camera dei mercanti cit.*, pp. 137-153; Saba, *I mercanti e il potere cit.*, pp. 178-186; G. Vigo, *Fisco e società nella Lombardia del Cinquecento*, Bologna 1979, pp. 35-153 e 191-248. Gli ultimi due scritti inseriscono il discorso in una più ampia riflessione sui rapporti di potere fra ceti sociali.

mercanti interagiscono direttamente con il Governatore e la corte spagnola, primi interessati alla riscossione dei tributi, non mancano gli interventi del Senato, degli organi preposti all'amministrazione di Milano⁴⁵ e della Giunta per il ristabilimento del mercimonio⁴⁶.

La riorganizzazione del Ducato e l'evoluzione della struttura corporativa determinano modifiche anche nella ripartizione della competenza giurisdizionale nell'ambito commerciale: l'ampiezza della giurisdizione della *Ferrata* dei mercanti viene erosa sia "dall'alto", con l'intervento del Senato e del Tribunale di Provvisione, sia "dal basso", con le privative degli abati delle corporazioni. La prima fonte a cui fare riferimento per ricostruire il nuovo assetto sono le *Novae constitutiones* che nel titolo *De officio abatum et Consulis* limitano la competenza alle sole cause in materia di commercio, di contratti, di depositi e di cambi fra negozianti, tra mercanti, tra loro fideiussori e tra qualunque genere di contraenti, e lasciano la libertà alle parti di ricorrere direttamente al Senato in caso di controversie complesse. Fondamentali sono anche gli *ordines* con cui il senato interpreta queste norme, fra cui l'ordine del 20 novembre 1542 che, sostanzialmente, apre alla giurisdizione ordinaria per i mercanti⁴⁷.

Sembra a chi scrive l'evoluzione della competenza giurisdizionale secondo queste direttive rappresenti una conferma che i mutamenti in corso portano a una diminuzione dell'autonomia della classe mercantile, senza che si giunga in nessun ambito a un'eliminazione delle sue attribuzioni.

Una struttura articolata, quindi, quella in cui opera il commercio milanese in età spagnola, all'interno della quale i mercanti, suddivisi in diversi paratici di cui, in alcuni campi, uno solo detiene la rappresentatività del tutto, sono riusciti a conservare un ruolo importante nella gestione della loro attività e una non trascurabile capacità di interferire nell'operato delle principali magistrature locali, seppure non paragonabile con le prerogative godute durante l'età precedente.

La diversa posizione nello Stato, da inserire comunque in un più generale discorso di evoluzione del ducato, si combina, a mio parere, con una diminuita influenza concreta dei mercanti, anche in forza di una minore potenza economica, con un continuo sovrapporsi e influenzarsi dei due piani; valutazione svolta, come altre qui presenti, tenendo presente che si tratta dei primi spunti di una ricerca avviata che deve ancora approfondire profili inesplorati.

⁴⁵ Fra questi la Giunta per il ristabilimento del Mercimonio, creata nel 1631 per favorire la ripresa economica in seguito alla peste. Cenni in proposito in D'Amico, *Immigrazione e ripresa economica* cit., p. 82.

⁴⁶ Si vedano Visconti, *La pubblica amministrazione* cit., pp. 417-418; Vigo, *Fisco e società* cit., *passim*; Vigo, *Nel cuore della crisi* cit., pp. 71-86. L'attività svolta dal Tribunale di Provvisione e dal Vicario, insieme ai sindaci di Milano, è conservata in ASCMi, *Materie*, 259-270.

⁴⁷ Cfr. *Ordines iussu excellentissimi Senatus nuper impressi, et volumini constitutionum adiecti*, apud Valerium & Hieronymum fratres Metios, Mediolani 1574, ff. 6v-7r; per un commento coevo G.C. Rugginelli, *Practicarum quaestionum rerumque iudicatarum liber singularis*, Baretium Baretium, Venetiis 1610, cap. XLIII, nn. 9-19, f. 136r; i documenti conservati in ASCMi, *Appendice*, scatole 21, 22 e 30. L'argomento, qui toccato solo di sfuggita, merita studi e riflessioni più ampie, che si intende portare avanti nel proseguo delle ricerche. Per un primo approccio si veda Visconti, *Il diritto commerciale* cit., pp. 26-30.